

Codice A1509A

D.D. 14 luglio 2016, n. 461

**L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Variazione denominazione sociale dell'Associazione da "Gruppo Operativo Logistica Sanitaria" ad Associazione Di Protezione Civile "Logistica Sanitaria" con sede legale ed operativa in Via Granatieri Di Sardegna 1,12045 FOSSANO, C.F./P.IVA 95024540049, già iscritta nella sezione Provinciale di Cuneo del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Protezione Civile.**

(omissis)

LA DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

- di procedere alla variazione della denominazione sociale da "Gruppo Operativo Logistica Sanitaria (G.O.L.S.) di Protezione Civile" ad "Associazione Di Protezione Civile "Logistica Sanitaria", nella Sezione Protezione Civile della sezione territoriale di Cuneo del Registro regionale dell'Organizzazioni di volontariato;
- di confermare l'iscrizione alla sezione "protezione civile" della sezione territoriale di Cuneo del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, in conformità ai requisiti previsti dall'art. 2 della L.R.38/94, nonché dal punto 2 dell'Allegato alla D.G.R. n.38/2389 del 5 marzo 2001, per la seguente Associazione cui rimane attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>Nuova denominazione dell'associazione iscritta</i>	<i>Sede legale e codice fiscale</i>
657/CN	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "LOGISTICA SANITARIA"	sede legale ed operativa Via Granatieri di Sardegna 1, 12045 FOSSANO, C.F./P.IVA 95024540049

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente delegato supplente  
Dott. Ezio Elia

La Dirigente Regionale  
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO